



Amministrazione Centrale
Direzione Affari Contrattuali e Patrimoniali

**“CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A
LAVORI, FORNITURE E SERVIZI”**

D. Lgs. 163/06 e s.m.i.

SINTESI

(Aggiornato al 1 gennaio 2008)

Documento a cura di Dolores FEDERICI

**“CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A
LAVORI, FORNITURE E SERVIZI” - d. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.**

- APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI SOTTO SOGLIA (€ 206.000,00)**
- APPALTI DI LAVORI SOTTO SOGLIA (€ 5.150.000,00)**
- APPALTI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI SOPRA SOGLIA**

INTRODUZIONE

- Il d. Lgs. n. 163 del 12.04.2006 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, forniture e servizi emanato in attuazione della direttiva 2004/18/CE, è entrato in vigore il 01.07.2006.
- Al citato decreto sono state apportate alcune modifiche ad opera dei seguenti provvedimenti legislativi:
 - d. L. 12.05.2006 n. 173 convertito nella L. 12.07.2006 n. 228;
 - d. L. 04.07.2006 n. 223 convertito nella L. 04.08.2006 n. 248;
 - L. 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007);
 - d. Lgs. 26.01.2007 n. 6;
 - d. Lgs. 31.07.2007 n. 113;
 - L. 03.08.2007 n. 123;
 - Regolamento (CE) del 04.12.2007 n. 1422
- Le disposizioni di cui all’art. 256, comma 1, del Codice (norme abrogate) riferite alle fattispecie di cui all’art. 253, commi 1-quater e 1-quinquies (dialogo competitivo, appalto integrato) si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del Regolamento di cui all’art. 5 del Codice.
- In attesa dell’entrata in vigore del Regolamento previsto dal Codice (un anno dal 01.07.2006 + 180 giorni) per alcuni istituti continuano ad applicarsi le norme previgenti.

PRINCIPI GENERALI

- L'affidamento di lavori, servizi e forniture deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. **(art. 2)**
- Le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture mediante appalto comprendono:
 - le procedure aperte;
 - le procedure ristrette;
 - il dialogo competitivo;
 - le procedure negoziate;
 - i concorsi di progettazione.

Vi sono poi altre procedure di affidamento, quali la concessione, il sistema dinamico di acquisizione e l'asta elettronica. **(art. 3)**

DISCIPLINA APPLICABILE AI CONTRATTI SOTTO SOGLIA

- Ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria si applicano le disposizioni della Parte I, Parte II solo in quanto non derogate dalle norme del titolo II, della Parte IV e della Parte V del Codice. **(art. 121, comma 1)**

COMUNICAZIONI

- Le Stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all'Osservatorio, per contratti di importo superiore a € 150.000,00 (per le forniture e i servizi dal 01.07.2007):
 - entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva o dalla definizione della procedura negoziata (delibera), i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del progettista;
 - entro 60 giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale. Per gli appalti inferiori a € 500.000,00 non è necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento.

(art. 7, comma 8)

RUP (artt. 4, 5, 6 L. 241/90; art. 6, comma 12 L. 537/93; art. 7 L. 109/94; art. 7 DPR 554/99)

- Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. **(art. 10, comma 1)**

- Il responsabile del procedimento, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal Codice e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti. **(comma 2)**
- Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria deve essere un tecnico. Per le amministrazioni aggiudicatrici deve essere un dipendente di ruolo. In caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate il responsabile può essere un dipendente in servizio. **(comma 5)**
- Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice una gara, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando, nell'invito a presentare offerta. **(comma 8)**
- La esecuzione dei contratti è diretta dal responsabile del procedimento. **(art. 119, comma 1)**
- Fino all'entrata in vigore del Regolamento restano ferme le norme vigenti in tema di soggetti responsabili per le fasi di progettazione, affidamento, esecuzione, dei contratti pubblici. **(art. 253, comma 6)**

FASI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

- La selezione dei partecipanti avviene mediante uno dei sistemi previsti dal Codice. **(art. 11, comma 3)**
- Le offerte sono selezionate con uno dei sistemi previsti dal Codice. **(comma 4)**
- Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. L'offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. **(comma 6)**
- L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti. **(comma 8)**
- La stipulazione del contratto ha luogo dopo 30 giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione ma non oltre 60 giorni dall'aggiudicazione. **(commi 9 e 10)**
- Il contratto può essere stipulato mediante scrittura privata. **(comma 13)**

CONTRATTI MISTI

- Un contratto pubblico avente per oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione è considerato un appalto di forniture. Un contratto avente per oggetto prodotti e servizi (all. II) è considerato un appalto di servizi quando il valore dei servizi supera quello dei prodotti. Un appalto avente per oggetto servizi (all. II) e che preveda lavori solo a titolo accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto è considerato un appalto di servizi. **(art. 14, comma 2)**
- L'oggetto principale del contratto è costituito dai lavori se l'importo dei lavori assume rilievo superiore al 50%, salvo che i lavori abbiano carattere meramente accessorio. **(comma 3)**

VALORE STIMATO

- Il valore stimato degli appalti, al netto dell'IVA, tiene conto dell'importo massimo stimato dalle Stazioni appaltanti, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo. **(art. 29, comma 1)**

SOGGETTI

- Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i seguenti soggetti, salvo i limiti espressamente indicati:
 - a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
 - b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane;
 - c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36;
 - d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;
 - e) i consorzi ordinari di concorrenti costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;
 - f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE); si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37.

(art. 34, comma 1)

- Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. Le stazioni appaltanti escludono altresì dalla gara i concorrenti per i quali accertano che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. **(comma 2)**

REQUISITI CONSORZI

- I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle gare dei Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, i Consorzi tra imprese artigiane e i Consorzi stabili devono essere posseduti e comprovati dagli stessi; salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al Consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. **(art. 35)**

CONSORZI STABILI

- Si intendono per Consorzi stabili quelli in possesso dei requisiti di cui all'art. 40 (qualificazione), formati da non meno di tre Consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa. **(art. 36, comma 1)**
- E' vietata la partecipazione alla medesima gara del Consorzio stabile e dei Consorziati. E' vietata la partecipazione a più di un Consorzio stabile. **(comma 5)**

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI

- Nel caso di lavori per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente mentre i mandanti realizzano i lavori scorporabili; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende un raggruppamento di concorrenti che realizzano i lavori della stessa categoria. **(art. 37, comma 1)**
- Nel caso di forniture e servizi per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario esegua le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le Stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie. **(comma 2)**
- Nel caso di forniture e servizi nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. **(comma 4)**
- L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili o di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario. **(comma 5)**
- Nel caso di lavori per i RTI di tipo verticale i requisiti di qualificazione devono essere posseduti dal mandatario per la categoria prevalente; per i lavori scorporabili ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere. **(comma 6)**
- E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o Consorzio ordinario di concorrenti. I Consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) (Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzi fra imprese artigiane) sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato. **(comma 7)**

- E' consentita la presentazione di offerte da parte dei RTI e dei Consorzi ordinari anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i RTI o i Consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. **(comma 8)**
- E' vietata l'associazione in partecipazione. E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei RTI e dei Consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. **(comma 9)** L'inosservanza di tali divieti comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto. **(comma 10)**
- Qualora nell'oggetto dell'appalto rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori di notevole contenuto tecnologico o qualora tali opere superino in valore il 15% dell'importo totale dei lavori, esse non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite dagli affidatari. **(comma 11)**
- In caso di procedure ristrette o negoziate l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti. **(comma 12)**
- I concorrenti riuniti in RTI devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. **(comma 13)**
- Ai fini della costituzione del RTI, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. **(comma 14)**
- Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. **(comma 15)**
- Al fine dell'applicazione dell'art. 37, fino all'entrata in vigore del Regolamento, i RTI sono ammessi se il mandatario e i mandanti abbiano i requisiti indicati nel dPR 554/1999 e nel dPR 34/2000. **(art. 253, comma 9)**

REQUISITI GENERALI

- Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti, né possono essere affidatari di subappalti, i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni:
 - a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - b) nei cui confronti e' pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della L. 27.12.1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della L. 31.05.1965 n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta

di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;

- c) nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e' comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della L. 19.03.1990 n. 55;
- e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f) che, secondo motivata valutazione della Stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Stazione appaltante che bandisce la gara, o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Stazione appaltante;
- g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della L. 12.03.1999 n. 68, salvo il disposto del comma 2;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del d. Lgs. 8.06.2001 n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del d.L. 4.07.2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4.08.2006 n. 248;

m-bis) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la revoca dell'attestazione SOA da parte dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

(art. 38, comma 1)

- Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del dPR n. 445/2000. **(comma 2)**
- Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43 del dPR n. 445/2000 (accertamento d'ufficio); resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva e la documentazione di cui all'articolo 3, comma 8, del d. Lgs. n. 494/1996 e s.m.i. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale. **(comma 3)**
- Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti. **(comma 4)**
- Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza. **(comma 5)**

REQUISITI TECNICO-ECONOMICI/PROFESSIONALI

- I requisiti di idoneità professionale possono essere accertati mediante l'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro professionale se l'Impresa non è residente in Italia, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del dPR 445/2000. **(art. 39)**
- Gli esecutori di LL.PP. di importo superiore a € 150.000,00 devono essere qualificati. **(art. 40, commi 1 e 2)**
- Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di attestazione che hanno il compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati dei requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari. **(comma 3)**
- È vietata, per l'affidamento dei lavori, l'utilizzazione degli elenchi predisposti dalle Stazioni appaltanti, salvo quanto disposto per la procedura ristretta semplificata e per gli affidamenti in economia. **(comma 5)**

- Le imprese alle quali venga rilasciata la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee, usufruiscono della riduzione del 50% delle cauzioni. **(comma 7)**
- Per i lavori fino a € 150.000,00 i requisiti che devono possedere le imprese affidatarie sono stabiliti dal Regolamento (in attesa del Regolamento: art. 28 DPR 34/2000) fermo restando il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38. **(comma 8)**
- Negli appalti di forniture e servizi la capacità economica e finanziaria delle imprese può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:
 - almeno due dichiarazioni bancarie;
 - bilanci;
 - dichiarazione concernente il fatturato globale d'Impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi. **(art. 41, comma 1)**
- Il possesso dei requisiti può essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000. **(comma 4)**
- Negli appalti di forniture e servizi la capacità tecnica e professionale dei concorrenti può essere fornita in uno o più dei seguenti modi:
 - presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi, *(omissis)*
 - indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, *(omissis)*
 - descrizione delle attrezzature tecniche, *(omissis)*
 - controllo, effettuato dalla Stazione appaltante *(omissis)* allorché i prodotti da fornire o il servizio da prestare siano complessi o debbano rispondere, eccezionalmente, a uno scopo determinato; il controllo verte sulla capacità di produzione e, se necessario, di studio e di ricerca del concorrente e sulle misure utilizzate da quest'ultimo per il controllo della qualità;
 - indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti dell'impresa concorrente, *(omissis)*
 - indicazione, per gli appalti di servizi e unicamente nei casi appropriati, stabiliti dal Regolamento, delle misure di gestione ambientale che l'operatore potrà applicare durante la realizzazione dell'appalto;
 - per gli appalti di servizi, indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni;
 - per gli appalti di servizi, dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto;
 - indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare;
 - nel caso di forniture, produzione di campioni, descrizioni o fotografie dei beni da

fornire, (*omissis*)

- nel caso di forniture, produzione di certificato rilasciato dagli istituti incaricati del controllo qualità, (*omissis*) i quali attestino la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme.

(art. 42, comma 1)

- La Stazione appaltante precisa nel bando di gara o nella lettera d'invito quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati. **(comma 2)**
- Il possesso dei requisiti può essere provato in sede di gara con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del dPR 445/2000; al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara. **(comma 4)**

VERIFICA REQUISITI

- Le Stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, nei limiti previsti dagli artt. da 38 a 45. **(art. 46)**
- Le Commissioni di gara prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte presentate, arrotondando all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare entro 10 giorni dalla data della richiesta, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa eventualmente richiesti nel bando, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera d'invito.
Se tale prova non è fornita o non conferma le dichiarazioni, le Commissioni procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità. **(art. 48, comma 1)**
- La richiesta di cui al comma 1 è, altresì, inoltrata entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria. **(comma 2)**

AVVALIMENTO

- Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato in relazione a una specifica gara può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti o dell'attestazione SOA di altro soggetto. **(art. 49, comma 1)**
- A tal fine il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione, oltre all'eventuale attestazione SOA propria e dell'Impresa ausiliaria:
 - a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;

- b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'articolo 38;
- c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38;
- d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui e' carente il concorrente;
- e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 ne' si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 34, comma 2, con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
- f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
- g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5.

(comma 2)

- In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa Impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'Impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. **(comma 8)**
- La Stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando l'aggiudicatario. **(comma 11)**
- Per i lavori vedere anche l'art. 50.

PROCEDURE

- Per i LL.PP. l'applicazione dell'art. 53 (appalto integrato) è rinviata all'entrata in vigore del Regolamento. **(art. 53, commi 2 e 3)**
- La delibera di indizione della procedura di gara stabilisce se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura. Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato. Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Per l'esecuzione di prestazioni a misura, il Capitolato fissa i prezzi invariabili per unità di misura e per tipologia di prestazione. **(comma 4)**

APERTA/RISTRETTA

- Per l'individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per l'affidamento di un contratto pubblico, le Stazioni appaltanti utilizzano di norma la

procedura aperta o la procedura ristretta. **(art. 54, commi 1 e 2)**

- Alle condizioni espressamente previste si possono aggiudicare i contratti mediante il dialogo competitivo **(comma 3)** o affidare i contratti mediante una procedura negoziata con o senza pubblicazione del bando. **(comma 4)**
- Le Stazioni appaltanti utilizzano di preferenza le procedure ristrette quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. **(art. 55, comma 2)**
- Alle procedure ristrette per l'affidamento di lavori pubblici, sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti nel bando. **(comma 6)**

NEGOZIATA CON BANDO

- Le Stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando nei seguenti casi:
 - a) quando, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, tutte le offerte presentate sono irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dal presente codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Le procedure di cui alla presente lettera si applicano ai lavori di importo inferiore a € 1.000.000,00;
 - b) *(soppressa)*;
 - c) *(soppressa)*;
 - d) nel caso di appalti di lavori, per lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto.

(art. 56, comma 1)

NEGOZIATA SENZA BANDO

- Le Stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando nelle ipotesi seguenti, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera di indizione:
 - a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto.
 - b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
 - c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non

devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.

(art. 57, comma 2)

- Nei contratti pubblici relativi a forniture, la procedura e', inoltre, consentita:
 - a) qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;
 - b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la Stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;
 - c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;
 - d) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di un'amministrazione straordinaria di grandi imprese.

(comma 3)

- Nei contratti pubblici relativi a servizi, la procedura e', inoltre, consentita qualora il contratto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.

(comma 4)

- Nei contratti pubblici relativi a lavori e servizi, la procedura e', inoltre, consentita:
 - a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla Stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
 - a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;
 - b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima Stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di

base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando e' consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale, e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi successivi e' computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie comunitarie. **(comma 5)**

- La Stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione e seleziona almeno tre operatori economici. **(comma 6)**
- E' in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori e, i contratti rinnovati tacitamente sono nulli. **(comma 7)**

FORCELLA

- Nelle procedure ristrette relative a lavori di importo pari o superiore a € 40.000.000,00, nonché nelle procedure negoziate con bando di gara quale che sia l'oggetto del contratto, le Stazioni appaltanti, quando lo richieda la difficoltà o la complessità dell'opera, della fornitura o del servizio, possono limitare il numero dei candidati idonei che inviteranno a presentare un'offerta, indicando nel bando di gara i criteri oggettivi che intendono applicare, il numero minimo e quello massimo dei candidati che intendono invitare. **(art. 62, comma 1)**
- Nelle procedure ristrette il numero minimo non può essere inferiore a 10; nelle procedure negoziate con bando il numero minimo non può essere inferiore a 6. **(comma 2)**

PUBBLICITA' AVVISI E BANDI

- Le modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi sono diverse a seconda che l'importo dell'appalto sia inferiore o superiore alla soglia comunitaria, stabilita in € 206.000,00 per forniture e servizi.
- Per i lavori le modalità di pubblicazione si diversificano a seconda che l'importo sia inferiore o superiore a € 500.000,00. **(artt. 65, 66, 122, 124) (TABELLE 1 e 2)**

TERMINI DI RICEZIONE DOMANDE E OFFERTE

- Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, le Stazioni appaltanti tengono conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per predisporre le offerte e, in ogni caso, rispettano i termini minimi stabiliti dal Codice. **(art. 70, comma 1)**
- Termini diversificati sono stabiliti rispettivamente per i contratti sopra soglia relativi a lavori, beni e servizi **(art. 70) (TABELLA 3)**; per i contratti sotto soglia relativi a lavori **(art. 122) (TABELLA 4)** e, infine, per i contratti sotto soglia relativi a beni e servizi **(art. 124) (TABELLA 5)**.

INVITO

- Le Stazioni appaltanti invitano simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte. **(art. 67, comma 1)**
- L'invito a presentare offerta contiene almeno i seguenti elementi:
 - a) gli estremi del bando di gara pubblicato;
 - b) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue, diverse da quella italiana, in cui possono essere redatte, fermo restando l'obbligo di redazione in lingua italiana;
 - c) *(omissis)*;
 - d) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili prescritte dal bando o dall'invito;
 - e) i criteri di selezione dell'offerta, se non figurano nel bando di gara;
 - f) in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, la ponderazione relativa degli elementi oppure l'ordine decrescente di importanza, se non figurano già nel bando di gara, nel capitolato d'oneri o nel documento descrittivo.

(comma 2)

SPECIFICHE TECNICHE

- Le Specifiche tecniche fanno parte dei documenti di gara. **(art. 68, comma 1)**
- Le Specifiche tecniche devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono ostacolare la concorrenza. **(comma 2)**
- Le Specifiche tecniche non possono menzionare un marchio o una provenienza determinata. In via eccezionale è possibile utilizzarli accompagnati dall'espressione "o equivalente". **(comma 13)**

OFFERTE

- Le offerte hanno forza di documento cartaceo (o elettronico) e sono sottoscritte con firma manuale (o digitale). **(art. 74, comma 1)**
- Le offerte contengono gli elementi prescritti dal bando o dall'invito ovvero dal Capitolato d'oneri e, in ogni caso, gli elementi essenziali per identificare l'offerente e il suo indirizzo, la procedura cui si riferiscono, le caratteristiche e il prezzo della prestazione offerta, le dichiarazioni relative ai requisiti soggettivi di partecipazione. **(comma 2)**
- Il mancato utilizzo di moduli predisposti dalla Stazione appaltante non costituisce causa di esclusione. **(comma 3)**
- Le offerte sono corredate dei documenti prescritti dal bando o dall'invito ovvero dal Capitolato d'oneri. **(comma 4)**
- Le Stazioni appaltanti richiedono gli elementi e i documenti essenziali, nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione all'oggetto del contratto. **(comma 5)**

- Le Stazioni appaltanti non richiedono documenti per i quali è consentita la presentazione di dichiarazioni sostitutive. **(comma 6)**

GARANZIE

- L'offerta è corredata da una garanzia pari al 2% del prezzo base sotto forma di cauzione o di fideiussione. **(art. 75, comma 1)**
- La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico. **(comma 2)**
- La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari autorizzati. **(comma 3)**
- La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile; nonché l'operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. **(comma 4)**
- La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento. **(comma 5)**
- La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario. **(comma 6)**
- L'importo della garanzia è ridotto del 50% per le imprese alle quali venga rilasciata la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire del beneficio, l'Impresa segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito. **(comma 7)**
- L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario. **(comma 8)**
- L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale.
In caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. **(art. 113, comma 1)**
- La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. **(comma 2)**
- La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore,

degli stati di avanzamento attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo del 25% è svincolato secondo la normativa vigente (dopo il collaudo). Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o documentazione analoga costituisce inadempimento del garante. **(comma 3)**

- La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria. **(comma 4)**
- La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. **(comma 5)**

VERBALI

- Per ogni contratto le Stazioni appaltanti redigono un verbale contenente almeno le seguenti informazioni:
 - a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore del contratto;
 - b) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta;
 - c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
 - d) i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse;
 - e) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se e' nota, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi;
 - f) nel caso di procedure negoziate previo e senza bando, le circostanze, previste dal presente codice, che giustificano il ricorso a dette procedure;
 - g) *omissis*;
 - h) se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione ha rinunciato ad aggiudicare un contratto.

(art. 78, comma 1)

- Le stazioni appaltanti provvedono alla redazione del verbale secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti. **(comma 2)**
- Il verbale o i suoi elementi principali sono comunicati alla Commissione (UE), su richiesta di quest'ultima. **(comma 4)**

INFORMAZIONI A CANDIDATI E OFFERENTI

- La Commissione di gara comunica l'esclusione e relativa motivazione, a ogni candidato e a ogni offerente esclusi, entro cinque giorni dall'esclusione, con raccomandata A/R.
- Per importi superiori a € 50.000,00 la Direzione Affari Contrattuali e Patrimoniali

comunica l'aggiudicazione entro cinque giorni all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentarla. Per importi inferiori a € 50.000,00 tale comunicazione è effettuata dalla Struttura INFN.

(art. 79 - sintesi)

SPESE PUBBLICITA'

- Le spese presunte relative alla pubblicità di bandi e avvisi, nonché le spese relative a inviti e comunicazioni devono essere inserite nel quadro economico, tra le somme a disposizione della Stazione appaltante. **(art. 80)**

CRITERI DI SELEZIONE DELLE OFFERTE

- Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di servizi specifici, la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa a scelta della Stazione appaltante, in base alle caratteristiche dell'oggetto del contratto. Il criterio scelto è indicato nel bando di gara o nella lettera d'invito. Le Stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti idonea. **(art. 81)**

PREZZO PIU' BASSO

- Il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, è determinato come segue ed è riportato sul bando di gara o sull'invito:
 - a) mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari (per i contratti da stipulare a misura),
 - b) mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari (per i contratti da stipulare a corpo).

Per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura, il prezzo più basso è determinato mediante offerta a prezzi unitari.

(art. 82)

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

- Quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali ad esempio:
 - a) il prezzo;
 - b) la qualità;
 - c) il pregio tecnico;

- d) le caratteristiche estetiche e funzionali;
- e) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto;
- f) il costo di utilizzazione e manutenzione;
- g) la redditività;
- h) il servizio successivo alla vendita;
- i) l'assistenza tecnica;
- l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione;
- m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio;
- n) la sicurezza di approvvigionamento.

(art. 83, comma 1)

- Il bando di gara o la lettera d'invito (nel caso di procedure senza bando) elencano i criteri di valutazione e precisano la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi. **(comma 2)**
- Le Stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione impossibile per ragioni dimostrabili, indicano l'ordine decrescente di importanza dei criteri. **(comma 3)**
- Il bando, per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i subcriteri e i subpunteggi.
La Commissione giudicatrice, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte, fissa in via generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti nel bando o nella lettera di invito. **(comma 4)**
- Le Stazioni appaltanti utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa. Tali metodologie saranno stabilite dal Regolamento. Per i servizi il Regolamento tiene conto di quanto stabilito dal dPCM 13.03.1999 n. 117 e dal dPCM 18.11.2005 in quanto compatibili con il Codice. **(comma 5)**

(art. 253, comma 13)

OFFERTE ANOMALE

- Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le Stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggiore ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. **(art. 86, comma 1)** (Esempio: **TABELLA 6**)
- Il comma 1 non si applica quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 5. In tal caso le Stazioni appaltanti procedono ai sensi del comma 3. **(comma 4)**
- Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più

vantaggiosa, le Stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. **(comma 2)** (Esempio: **TABELLA 7**)

- In ogni caso le Stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. **(comma 3)**
- Nella predisposizione delle gare e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, le stazioni appaltanti sono tenute a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificatamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture. **(comma 3-bis)**
- Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta. **(comma 3-ter)**
- Le offerte sono corredate, sin dalla presentazione, delle giustificazioni di cui all'art. 87, comma 2, relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara. Il bando di gara o la lettera di invito precisano le modalità di presentazione delle giustificazioni.
La Stazione appaltante può richiedere all'offerente di integrare i documenti giustificativi ai sensi degli articoli 87 e 88. All'esclusione potrà provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio con l'offerente. **(comma 5)**

CRITERI VERIFICA ANOMALIA

- Quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la Stazione appaltante richiede all'offerente le giustificazioni, eventualmente necessarie in aggiunta a quelle già presentate a corredo dell'offerta, ritenute pertinenti. **(art. 87, comma 1)**
- Le giustificazioni possono riguardare, a titolo esemplificativo:
 - a) l'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio;
 - b) le soluzioni tecniche adottate;
 - c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti, o per prestare i servizi;
 - d) l'originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti;
 - e) *abrogato*
 - f) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato;
 - g) il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.**(comma 2)**
- Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. **(comma 3)**

- Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza, nonché al piano di sicurezza e coordinamento e alla relativa stima dei costi. Nella valutazione dell'anomalia la Stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture. **(comma 4)**
- La richiesta di giustificazioni è formulata per iscritto e può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse e/o invitare l'offerente a dare tutte le giustificazioni che ritenga utili. **(art. 88, comma 1)**
- All'offerente è assegnato un termine non inferiore a 10 giorni per presentare, per iscritto, le giustificazioni richieste. **(comma 2)**
- La Stazione appaltante, mediante una Commissione, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e può chiedere per iscritto ulteriori chiarimenti assegnando un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi. **(comma 3)**
- Prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a 5 giorni lavorativi, e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile. **(comma 4)**
- La Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile. **(comma 6)**
- La Stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa e, se la esclude, procede alla stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino a individuare la migliore offerta non anomala. **(comma 7)**
- Al fine di stabilire il prezzo nei bandi o negli inviti, di valutare la convenienza o meno dell'aggiudicazione, nonché al fine di stabilire se l'offerta è o meno anormalmente bassa, laddove non si applica il criterio di cui all'art. 86, comma 1, le Stazioni appaltanti tengono conto del miglior prezzo del mercato, ove rilevabile. **(art. 89, comma 1)**
- Salvo quanto previsto dall'art. 26, comma 2, L. 23.12.1999 n. 488, ai fini di orientamento le Stazioni appaltanti prendono in considerazione i costi standardizzati determinati dall'Osservatorio, gli elenchi prezzi del Genio civile, nonché listini e prezziari di beni, lavori e servizi, normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto. **(comma 2)**
- Le Stazioni appaltanti sono tenute a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro. **(comma 3)**
- Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso la Stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte pari o superiori alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86; in tal caso non si applica l'art. 86, comma 5. La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5; in tal caso si applica l'art. 86, comma 3. **(art. 122, comma 9) Solo per appalti sotto soglia (206K€ e 5.150 K€).**

ADEGUAMENTO PREZZI

- Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione prezzi. **(art. 115)**
- La revisione prezzi, dopo il primo anno di esecuzione, è riferita all'Indice Nazionale dei Prezzi al consumo per la famiglie di operai ed impiegati per la categoria corrispondente all'oggetto del contratto. L'Impresa dovrà richiedere per iscritto la revisione e questa dovrà essere autorizzata dalla Struttura INFN. (criterio stabilito da Commissione all'uopo incaricata dall'INFN)

VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE

- Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione, scissione relativi agli esecutori di contratti non hanno effetto nei confronti della Stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste all'art. 1 del dPCM 11.05.1991 n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice. **(art. 116, comma 1)**
- Nei 60 giorni successivi la Stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'art. 10-sexies della L. 575/65 e s.m.i. **(comma 2)**
- Ferme restando le ulteriori norme in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso, decorsi i 60 giorni senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti della Stazione appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge. **(comma 3)**

CESSIONE DEI CREDITI

- Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di crediti di Impresa. **(art. 117, comma 1)**
- Ai fini dell'opponibilità alle Stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni. **(comma 2)**
- Le cessioni dei crediti sono efficaci e opponibili alle Stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 15 giorni dalla notifica della cessione. **(comma 3)**

SUBAPPALTO

- I soggetti affidatari dei contratti sono tenuti a eseguire in proprio le opere o i lavori, i servizi e le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto all'art. 116. **(art. 118, comma 1)**

- La Stazione appaltante è tenuta ad indicare nel bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie con i relativi importi. Tutte le prestazioni nonché lavorazioni sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono, per particolari ipotesi, il divieto di affidamento in subappalto. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, con il Regolamento, è definita la quota subappaltabile, in misura eventualmente diversificata, ma in ogni caso non superiore al 30%. Per i servizi e le forniture, tale quota è riferita all'importo complessivo del contratto. L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:
 - 1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori, i servizi e le forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
 - 2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
 - 3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38;
 - 4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della L. 31.05.1965 n. 575, e successive modificazioni.

(comma 2)

- Nel bando di gara la Stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. **(comma 3)**
- L'affidatario deve praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. **(comma 4)**
- L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai CCNL in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza di dette norme da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione appaltante prima

dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché il piano di sicurezza. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono alla Stazione appaltante il documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti. **(comma 6)**

- L'affidatario e' tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere. In caso di RTI o di Consorzio detto obbligo incombe al mandatario. **(comma 7)**
- L'affidatario che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di RTI o Consorzio. La Stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove vi siano giustificati motivi. Trascorso inutilmente tale termine, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo del contratto o di importo inferiore a € 100.000,00, i termini sono ridotti della metà. **(comma 8)**
- L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. **(comma 9)**
- E' considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare. **(comma 10)**
- L'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi e la subfornitura a catalogo di prodotti informatici non si configurano come attività in subappalto. **(comma 12)**

COLLAUDO

- Il Regolamento determina le modalità di verifica della conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite, con criteri semplificati per i contratti sotto soglia. **(art. 120, comma 1)**
- Per i contratti relativi ai lavori il Regolamento disciplina il collaudo con modalità ordinarie e semplificate. **(comma 2)**

CONTRATTI in ECONOMIA

- Le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori sono disciplinate dall'art. 125. **(TABELLE 8 e 9)**
- Fino all'entrata in vigore del Regolamento:
 - a) i lavori in economia sono disciplinati dal dPR 554/99, nei limiti di compatibilità con le disposizioni del Codice;

- b) le forniture e i servizi in economia sono disciplinati dal dPR 20.08.2001 n. 384, nei limiti di compatibilità con le disposizioni del Codice. Restano altresì in vigore, fino al loro aggiornamento, i provvedimenti emessi dalle singole Amministrazioni aggiudicatrici.

(art. 253, comma 22)

NORME TRANSITORIE

Per i LL.PP. fino all'entrata in vigore del Regolamento, continuano ad applicarsi il dPR 554/99, il dPR 34/2000 e le altre disposizioni regolamentari vigenti che, in base al Codice, dovranno essere contenute nel Regolamento, nei limiti di compatibilità con il Codice; continua inoltre ad applicarsi, fino all'adozione del nuovo Capitolato Generale, il dM 19.04.2000 n. 145, se richiamato nel bando, nei limiti di compatibilità con il Codice. **(art. 253, comma 3)**

LAVORI

PROGETTAZIONE

Art. 90

- Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del RUP sono espletate dai soggetti di cui all'art. 90.
- In caso di carenza in organico di personale tecnico ovvero in caso di lavori di speciale complessità, casi che devono essere accertati e certificati dal RUP, tali attività possono essere affidate all'esterno.
- L'incarico deve essere espletato da professionisti iscritti all'Albo professionale e il nome del professionista deve essere indicato in sede di presentazione dell'offerta. All'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario.
- Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti di lavori per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione.

Art. 91

- Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di importo inferiore a € 100.000,00 possono essere affidati dal RUP, ai soggetti di cui all'art. 90, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza con procedura negoziata senza bando. L'invito è rivolto ad almeno 5 soggetti.
- L'affidatario non può avvalersi del subappalto ad eccezione delle attività di indagini geologiche, sismiche, sondaggi, ecc. Resta in ogni caso impregiudicata la responsabilità del progettista.
- Le progettazioni definitive ed esecutive sono di norma affidate al medesimo soggetto.
- Per l'affidamento di incarichi di progettazione di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di importo pari o superiore a € 100.000,00 si applicano le disposizioni del Codice relative ai contratti sotto e sopra soglia (€ 206.000,00).

Art. 93

- La progettazione in materia di LL.PP. si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva:
 - il progetto preliminare consiste in una relazione illustrativa che definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori;
 - il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare e contiene

tutti gli elementi necessari per il rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni;

- il progetto esecutivo determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Esso è costituito da un insieme di elaborati tecnici e grafici.
- Tutti gli oneri relativi alla progettazione, direzione lavori, vigilanza, collaudi, elaborazione piani sicurezza, ecc. devono essere inseriti nel quadro economico e fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori.

Art. 97

- L'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni viene effettuata in conformità alle norme dettate dalla L. 241/90.

CONCORSI DI PROGETTAZIONE

Art. 99

- I concorsi di progettazione sono indetti a partire da una soglia pari o superiore a € 206.000,00 nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti di servizi o nel caso in cui si prevedono premi di partecipazione a favore dei partecipanti.
- Con il pagamento del premio le Stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti dal bando, possono essere affidati con procedura negoziata senza bando i successivi livelli di progettazione. Tale possibilità e il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando.

Art. 102

- Le Stazioni appaltanti che intendono indire un concorso di progettazione devono emettere un bando di concorso e devono inviare un avviso in merito ai risultati del concorso, ai sensi dell'art. 66.
- Il numero dei candidati invitati a partecipare non può essere inferiore a 10.

CONCORSI DI IDEE

Art. 108

- Le norme relative ai concorsi di progettazione trovano applicazione, nei limiti della compatibilità, anche ai concorsi di idee finalizzati all'acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con un congruo premio.
- Il termine di presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione all'importanza e complessità del tema e non può essere inferiore a 60 giorni dalla pubblicazione del bando.

- Il bando prevede un congruo premio al soggetto o ai soggetti che hanno elaborato le idee ritenute migliori.
- L'idea o le idee premiate sono acquisite in proprietà dalla Stazione appaltante e possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione. Sono ammessi a partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi.
- I concorsi di progettazione e i concorsi di idee di importo inferiore alla soglia comunitaria devono essere espletati nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità.

GARANZIE E VERIFICHE DELLA PROGETTAZIONE

Art. 111

- Nei contratti di lavori il progettista deve essere munito, a far data dall'approvazione, rispettivamente del progetto posto a base di gara e del progetto esecutivo, di una polizza di RC professionale per la durata dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10% dell'importo dei lavori progettati, con il limite di € 1.000.000,00, per lavori di importo inferiore alla soglia, e per un massimale non inferiore al 20% dell'importo dei lavori progettati, con il limite di € 2.500.000,00, per lavori di importo pari o superiore alla soglia. La mancata presentazione della polizza di garanzia esonera le Pubbliche amministrazioni dal pagamento della parcella professionale.

Art. 112

- Le Stazioni appaltanti verificano la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'art. 93, commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa vigente.

PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA PER I LL.PP.

Art. 123

- Per gli appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione di lavori di importo inferiore a € 750.000,00, le Stazioni appaltanti hanno facoltà, senza procedere a pubblicazione di bandi, di invitare a presentare offerta almeno 20 concorrenti, individuati tra gli operatori economici iscritti nell'elenco disciplinato da questo articolo.
- I lavori da affidare con questa procedura devono essere resi noti mediante avviso pubblicato entro il 30 novembre di ogni anno.
- Gli operatori interessati presentano domanda entro il 15 dicembre successivo.
- E' fatto divieto di chiedere l'iscrizione sia in forma individuale che in forma di componente di un RTI o Consorzio o in più di un RTI o Consorzio.
- Nel caso di Stazione appaltante di dimensione nazionale la cui struttura

organizzativa è articolata in sedi locali (INFN), le domande e i relativi elenchi si riferiscono alle singole sedi territoriali (Strutture).

- Ogni domanda deve essere corredata da una autocertificazione con cui il richiedente attesta di essere in possesso dei requisiti di qualificazione necessari e di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste per l'esecuzione dei lavori di pari importo con procedure aperte o ristrette.
- Le Stazioni appaltanti formano l'elenco entro il 30 dicembre stabilendo, mediante sorteggio pubblico, l'ordine di iscrizione dei soggetti aventi titolo.
- Le Stazioni appaltanti applicano l'art. 48 (controllo del possesso dei requisiti).
- Gli operatori in elenco sono invitati secondo l'ordine di iscrizione e possono ricevere ulteriori inviti dopo che sono stati invitati tutti i soggetti inseriti nell'elenco.
- Gli elenchi sono trasmessi all'Osservatorio.

PROGRAMMAZIONE, DIREZIONE ED ESECUZIONE

Art. 126

- Le norme relative alla programmazione si applicano ai lavori pubblici di singolo importo superiore a € 100.000,00.

Art. 128

- L'attività di realizzazione di lavori di singolo importo superiore a € 100.000,00 si svolge sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.
- L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a € 1.000.000,00, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000,00, alla previa approvazione della progettazione preliminare, salvo che per i lavori di manutenzione per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi e una stima sommaria dei costi.
- L'elenco annuale deve essere approvato unitamente al bilancio di previsione di cui è parte integrante. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo finanziamento.

GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE PER I LL.PP.

Art. 129

- Fermo quanto previsto dall'art. 75 e dall'art. 113, l'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le Stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli causati da errori di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore e che preveda anche una garanzia di RC per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. **(comma 1)**

DIREZIONE LAVORI

Art. 130

- Per l'esecuzione di LL.PP. oggetto del Codice affidati in appalto le Amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate ad istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti. **(comma 1)**
- Qualora le Amministrazioni non possono espletare l'attività di direzione lavori, essa è affidata nell'ordine:
 - a) altre pubbliche Amministrazioni;
 - b) progettista incaricato;
 - c) altri soggetti scelti con le procedure previste dal Codice per gli incarichi di progettazione.

(comma 2)

PIANI DI SICUREZZA

Art. 131

- Entro 30 giorni dall'aggiudicazione e, comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore redige e consegna alle Amministrazioni aggiudicatrici i piani di sicurezza. **(comma 2)**
- Il piano di sicurezza e coordinamento ovvero il piano di sicurezza sostitutivo formano parte integrante del contratto di appalto; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi e non sono soggetti a ribasso d'asta. Le gravi o ripetute violazioni ai piani costituiscono causa di risoluzione del contratto. **(comma 3)**
- I contratti di appalto, se privi dei piani di sicurezza sono nulli. **(comma 5)**

VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Art. 132

- Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore lavori, esclusivamente nei casi indicati all'art. 132.
- I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle Stazioni appaltanti in conseguenza di errori di progettazione.
- Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal Direttore lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e al 5% per gli altri lavori. Sono ammesse le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera purché derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento di tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto.
- Se le varianti derivanti da errori di progettazione eccedono il quinto dell'importo

originario, l'amministrazione risolve il contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale.

La risoluzione del contratto dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino ai 4/5 dell'importo del contratto.

TERMINI DI ADEMPIMENTO, PENALI, ADEGUAMENTO PREZZI

Art. 133

- In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento rispetto ai termini stabiliti dal contratto, che non devono comunque superare quelli fissati dal Regolamento, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi legali e moratori.
- Per i LL.PP. affidati dalle Stazioni appaltanti non si può procedere alla revisione dei prezzi. Si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso d'inflazione reale e quello programmato nell'anno precedente sia superiore al 2%, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori. (percentuale fissata con decreto Ministro Infrastrutture)
- In deroga a quanto sopra, se il prezzo dei materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisce variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dal Ministero nell'anno di presentazione dell'offerta, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10% e nel limite degli accantonamenti per imprevisti.
- I progettisti e gli esecutori di LL.PP. sono soggetti a penali per il ritardato adempimento dei loro obblighi contrattuali.

RECESSO

Art. 134

- La Stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.
- Il decimo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo posto a base di gara, decurtato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
- L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 giorni.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 135

- Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un

provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una misura di prevenzione ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, fornitori, lavoratori, nonché per violazione di obblighi inerenti la sicurezza sul lavoro, il RUP propone alla Stazione appaltante di procedere alla risoluzione del contratto.

- Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la revoca dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto.
- In caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto solo al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 136

- Quando il direttore lavori accerta grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia una relazione al RUP indicando la stima dei lavori eseguiti.
- Su indicazione del RUP il direttore dei lavori contesta gli addebiti all'appaltatore che può presentare le sue controdeduzioni.

Se queste sono valutate negativamente la Stazione appaltante, su proposta del RUP, dispone la risoluzione del contratto.

- In caso di negligenza reiterata da parte dell'appaltatore la Stazione appaltante, su proposta del RUP, delibera la risoluzione del contratto.

Art. 138

- In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la Stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà di ricorrere al secondo in graduatoria.

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO

Art. 140

- Le Stazioni appaltanti prevedono nel bando che, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, potranno interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto, sino al quinto migliore offerente.
- In caso di fallimento o di indisponibilità di tutti i soggetti interpellati, le Stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento dei lavori da completare mediante

procedura negoziata senza pubblicazione di bando.

COLLAUDO DEI LAVORI

Art. 141

- Il Regolamento definisce le norme concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, che deve avere luogo non oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori (massimo un anno per lavori complessi). Il Regolamento definisce i requisiti professionali dei collaudatori, il compenso, le modalità di effettuazione del collaudo e di redazione del certificato ovvero, nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione.
- Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Nel caso di lavori di importo sino a € 500.000,00 il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
- Le Stazioni appaltanti nominano da uno a tre tecnici di specifica qualificazione nell'ambito delle proprie strutture, salvo l'ipotesi di carenza di organico. Possono far parte delle Commissioni di collaudo, limitatamente a un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici.
- Il collaudatore o i componenti della Commissione non devono aver svolto alcuna funzione nelle attività autorizzatili, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti a collaudo. Essi non devono aver avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o consulenza con l'esecutore.
- Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera.
- L'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo (entro due anni dal collaudo provvisorio).

BANDI E AVVISI – PUBBLICITA’ PER APPALTI SOPRA SOGLIA (artt. 66 e 65)
TABELLA 1

<ul style="list-style-type: none"> • GUCE <p>Tramite registrazione e compilazione on-line sul sito http://simap.europa.eu/</p>	<ul style="list-style-type: none"> • GURI Sulla serie speciale, dopo l’invio alla GUCE • PROFILO committente (sito INFN) 	<p>Entro 2 giorni da pubblicazione su GURI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SITO informatico Ministero Infrastrutture (http://infrastrutturetrasporti.it) • SITO informatico Osservatorio (In attesa entrata in funzione vedi artt. 253 comma 10 e 257) <p>(con indicazione degli estremi di pubblicazione su GURI)</p>	<p>Dopo 12 giorni dalla trasmissione alla GUCE, per estratto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 QUOTIDIANI a diffusione nazionale + • 2 QUOTIDIANI a diffusione locale 	<p>AVVISO SUI RISULTATI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • GUCE Entro 48 giorni dall’aggiudicazione (Art. 65) • GURI • SITI INFORMATICI • QUOTIDIANI (con le stesse modalità e termini previsti per i bandi)
--	--	--	---	--

BANDI E AVVISI – PUBBLICITA’ PER APPALTI SOTTO SOGLIA (artt. 122 - 124)
TABELLA 2

<ul style="list-style-type: none"> • GURI <p>Sulla serie speciale contratti pubblici</p> <ul style="list-style-type: none"> • PROFILO committente (sito INFN) <p><i>Per lavori a partire da € 500.000,00</i></p> <p><i>Per forniture e servizi senza limite di soglia</i></p>	<p>Entro 2 giorni da pubblicazione su GURI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SITO informatico Ministero Infrastrutture (http://infrastrutturetrasporti.it) • SITO informatico Osservatorio (In attesa entrata in funzione vedi artt. 253 comma 10 e 257) <p>(con indicazione degli estremi di pubblicazione su GURI)</p> <p><i>Per lavori a partire da € 500.000,00</i></p> <p><i>Per forniture e servizi senza limite di soglia</i></p>	<p>Entro 5 giorni dalla pubblicazione su GURI per estratto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 QUOTIDIANO a diffusione nazionale + • 1 QUOTIDIANO a diffusione locale <p><i>Solo per lavori a partire da € 500.000,00</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • ALBO Stazione appaltante <i>Per lavori inferiori a € 500.000,00</i> <i>Per forniture e servizi senza limite di soglia</i> • ALBO pretorio Comune <i>Solo per lavori inferiori a € 500.000,00</i> 	<p>AVVISO SUI RISULTATI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SITI informatici per beni e servizi • <i>la stessa pubblicità prevista per i bandi per lavori</i>
---	--	---	---	---

TERMINI – LAVORI, FORNITURE E SERVIZI SOPRA SOGLIA
TABELLA 3

ART. 70 TIPO PROCEDURA	TERMINE RICEZIONE DOMANDE	TERMINE RICEZIONE DOMANDE con bando elettronico	TERMINE RICEZIONE DOMANDE con urgenza motivata	TERMINE RICEZIONE OFFERTE	TERMINE RICEZIONE OFFERTE con avviso preinformazione	TERMINE RICEZIONE OFFERTE con bando elettronico	TERMINE RICEZIONE OFFERTE con informazione elettronica documenti	TERMINE RICEZIONE OFFERTE con urgenza motivata
APERTA:				Non inferiore a 52 giorni dalla data di trasmissione del bando (comma 2)	36 giorni ma non inferiore a 22 giorni dalla data di trasmissione del bando (comma 7)	Meno 7 giorni + (dai 52 o dai 36 giorni) (comma 8)	Meno 5 giorni (dai 52 giorni) (comma 9)	
RISTRETTA:	Non inferiore a 37 giorni dalla data di trasmissione del bando (comma 3)	Meno 7 giorni dai 37 giorni (comma 8)	Non inferiore a 15 giorni dalla data di pubblicazione bando su GURI (comma 11a)	Non inferiore a 40 giorni dalla data di invio dell'invito (comma 4)	36 giorni ma non inferiore a 22 giorni dalla data di invio dell'invito (comma 7)		Meno 5 giorni (dai 40 giorni) (comma 9)	Non inferiore a 10 giorni dalla data di invio dell'invito (comma 11b)
NEGOZIATA CON BANDO:	Non inferiore a 37 giorni dalla data di trasmissione del bando (comma 3)	Meno 7 giorni dai 37 giorni (comma 8)	Non inferiore a 15 giorni dalla data di pubblicazione del bando su GURI (comma 11a)	CON O SENZA BANDO Adeguato ma non inferiore a 20 giorni dalla data di invio dell'invito (comma 5)				SENZA BANDO Termine stabilito da S.A. nel rispetto del comma 1 dell'art. 70 (comma 12)
DIALOGO COMPETITIVO:	Non inferiore a 37 giorni dalla data di trasmissione del bando (comma 3)	Meno 7 giorni dai 37 giorni (comma 8)		Adeguato ma non inferiore a 20 giorni dalla data di invio dell'invito (comma 5)				Termine stabilito da S.A. nel rispetto del comma 1 dell'art. 70 (comma 12)
TUTTE LE PROCEDURE: quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva				Non inferiore a 60 giorni dalla trasmissione del bando o dalla data di invio dell'invito (comma 6)	Non inferiore a 50 giorni dalla trasmissione del bando o dalla data di invio dell'invito (comma 7)			Non inferiore a 30 giorni dalla data di invio dell'invito (comma 11b)
TUTTE LE PROCEDURE: quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva				Non inferiore a 80 giorni dalla trasmissione del bando o dalla data di invio dell'invito (comma 6)	Non inferiore a 50 giorni dalla trasmissione del bando o dalla data di invio dell'invito (comma 7)			

TERMINI - LAVORI SOTTO SOGLIA
TABELLA 4

TERMINI art.11 TIPO PROCEDURA	TERMINE RICEZIONE DOMANDE	TERMINE RICEZIONE DOMANDE con urgenza	TERMINE RICEZIONE OFFERTE	TERMINE RICEZIONE OFFERTE con avviso preinformazione	TERMINE RICEZIONE OFFERTE con urgenza
APERTA:			Non inferiore a 26 giorni dalla data di pubblicazione bando - su GURI (contratti pari o superiori a € 500.000,00) - su Albo Pretorio Comune (contratti inferiori a € 500.000,00) (comma 6a)	Non inferiore a 18 giorni (ma mai meno di 11 giorni) dalla data di pubblicazione del bando (comma 6f)	
RISTRETTA:	Non inferiore a 15 giorni dalla data di pubblicazione del bando - su GURI (contratti pari o superiori a € 500.000,00) - su Albo Pretorio Comune (contratti inferiori a € 500.000,00) (comma 6b)	Non inferiore a 15 giorni dalla data di pubblicazione del bando su GURI (comma 6g)	Non inferiore a 20 giorni dalla data di invio dell'invito (comma 6c)		Non inferiore a 10 giorni dalla data di invio dell'invito (comma 6g)
NEGOZIATA CON BANDO:	Non inferiore a 15 giorni dalla data di pubblicazione del bando - su GURI (contratti pari o superiori a € 500.000,00) - su Albo Pretorio Comune (contratti inferiori a € 500.000,00) (comma 6b)	Non inferiore a 15 giorni dalla data di pubblicazione del bando su GURI (comma 6g) ----- /	NEGOZIATA CON O SENZA BANDO E DIALOGO COMPETITIVO Stabilita da S.A. (ma mai meno di 10 giorni) dalla data di invio dell'invito (comma 6d)	Non inferiore a 18 giorni (ma mai meno di 11 giorni) dalla data di invio dell'invito (comma 6f)	NEGOZIATA CON O SENZA BANDO Termine stabilito da S.A.
DIALOGO COMPETITIVO:					
TUTTE LE PROCEDURE: con progettazione esecutiva			Non inferiore a 40 giorni dalla data di pubblicazione del bando o dalla data di invio dell'invito (comma 6e)		Non inferiore a 30 giorni dalla data di invio dell'invito (comma 6g)
TUTTE LE PROCEDURE: anche progettazione definitiva			Non inferiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando o dalla data di invio dell'invito (comma 6e)		

Si applicano, inoltre, gli artt. 70, commi 1 e 10, 71 e 72.

TERMINI - SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA
TABELLA 5

TERMINI ART. 124 TIPO PROCEDURA	TERMINE RICEZIONE DOMANDE	TERMINE RICEZIONE DOMANDE con urgenza (*)	TERMINE RICEZIONE OFFERTE	TERMINE RICEZIONE OFFERTE con avviso preinformazione	TERMINE RICEZIONE OFFERTE con urgenza (*)
APERTA:			Non inferiore a 15 giorni dalla data di pubblicazione del bando su GURI (comma 6a)	Ridotto a 10 giorni (ma mai inferiore a 7 giorni) dalla data di pubblicazione del bando su GURI (comma 6e)	
RISTRETTA:	Non inferiore a 7 giorni dalla data di pubblicazione del bando su GURI (comma 6b)	Non inferiore a 10 giorni dalla data di pubblicazione del bando su GURI (comma 6f) (**)	Non inferiore a 10 giorni dalla data di invio dell'invito (comma 6c)		Non inferiore a 5 giorni dalla data di invio dell'invito (comma 6f)
NEGOZIATA CON BANDO:	Non inferiore a 7 giorni dalla data di pubblicazione del bando su GURI (comma 6b)	Non inferiore a 10 giorni dalla data di pubblicazione del bando su GURI (comma 6f) (**)	CON O SENZA BANDO Stabilito da S.A. e, se non vi è urgenza, non inferiore a 10 giorni dalla data di invio dell'invito (comma 6d)	Ridotto a 10 giorni (ma mai meno di 7 giorni) dalla data di invio dell'invito (comma 6e)	CON O SENZA BANDO Stabilito dalla S.A.
DIALOGO COMPETITIVO	Non inferiore a 7 giorni dalla data di pubblicazione del bando su GURI (comma 6b)		Stabilito da S.A. e, se non vi è urgenza, non inferiore a 10 giorni dalla data di invio dell'invito (comma 6d)	Ridotto a 10 giorni (ma mai meno di 7 giorni) dalla data di invio dell'invito (comma 6e)	Stabilito dalla S.A.

(*) le ragioni dell'urgenza devono essere indicate nel bando di gara.

(**) termine così indicato sul D.Lgs. 163/06 molto probabilmente errato.

Si applicano, inoltre, gli artt. 70, commi 1 e 10, 71 e 72.

ART. 70:

- comma 1: Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione le stazioni appaltanti tengono conto della complessità della prestazione, oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte, in ogni caso, rispettano i termini minimi stabiliti dal presente articolo.
- comma 10: Se, per qualunque motivo, il capitolato d'oneri o i documenti e le informazioni complementari, sebbene richiesti in tempo utile da parte degli operatori economici, non sono stati forniti entro i termini di cui agli artt. 71 e 72, o se le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul posto dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati in modo adeguato a consentire che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte.

ART. 71:

- comma 1: Nelle procedure aperte, quando le stazioni appaltanti non offrono per via elettronica, ai sensi dell'articolo 70, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e ad ogni documento complementare, i capitolati d'oneri e i documenti complementari sono inviati agli operatori economici entro sei giorni dalla ricezione della loro domanda, a condizione che quest'ultima sia stata presentata in tempo utile prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
- comma 2: Sempre che siano state chieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri e sui documenti complementari, sono comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

ART. 72:

- comma 1: Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previo bando e nel dialogo competitivo, l'invito ai candidati contiene, oltre agli elementi indicati nell'articolo 67:
- a) una copia del capitolato d'oneri o del documento descrittivo o di ogni documento complementare, ivi compresa eventuale modulistica;
 - b) oppure l'indicazione dell'accesso al capitolato d'oneri, al documento descrittivo o a ogni altro documento complementare, quando sono messi a diretta disposizione per via elettronica, ai sensi dell'art. 70.
- comma 2: Quando il capitolato d'oneri, il documento descrittivo, i documenti complementari, sono disponibili presso un soggetto diverso dalla stazione appaltante che espleta la procedura di aggiudicazione, l'invito precisa l'indirizzo presso cui possono essere richiesti tali atti e, se del caso, il termine ultimo per la presentazione di tale richiesta, nonché l'importo e le modalità di pagamento della somma dovuta per ottenere tali documenti. L'ufficio competente invia senza indugio detti atti agli operatori economici, non appena ricevutane la richiesta.
- comma 3: Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, sul documento descrittivo o sui documenti complementari, sono comunicate dalle stazioni appaltanti almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. Nel caso di procedure ristrette o negoziate urgenti, tale termine è di quattro giorni.

TABELLA 6

CALCOLO DELLA SOGLIA DI ANOMALIA NEL CASO DEL PREZZO PIU' BASSO

N° IMPRESA	RIBASSO % OFFERTO
6	11.179
5	12.630
2	13.570
8	14.180
7	14.269
1	15.000
13	15.000
12	15.550
10	16.850
4	17.530
14	19.080
15	19.110
3	19.320
11	19.330
9	36.510

Vengono individuate le offerte da escludere fittiziamente nella misura di n. 2 offerte rispettivamente di minore e maggiore ribasso. ($15 \times 10\% = 1,5$ arrotondato all'unità superiore = 2)



TAGLIO DELLE ALI

N° IMPRESA	MASSIMO RIBASSO %	MINIMO RIBASSO %
11	19.330	
9	36.510	
6		11.179
5		12.630

La media aritmetica dei ribassi delle offerte che restano dopo il taglio delle ali è = **16.314 (1)**

Si procede quindi (sempre con riguardo alle offerte che restano dopo l'operazione di esclusione di cui al punto precedente) al calcolo dello scarto dei ribassi superiori alla media;

SCARTI DALLA MEDIA

N° IMPRESA	SCARTI %
10	0.536
4	1.216
14	2.766
15	2.796
3	3.006

Si calcola, infine, la media aritmetica degli scarti = **2,064 (2)**

Sommando la media di cui al punto 1) con la media di cui al punto 2) si ottiene la **soglia di anomalia** pari a: $(16,314 + 2,064)$: **18,378**



Determinata la soglia di anomalia si procede alla esclusione effettiva di tutte le offerte i cui ribassi siano pari o superiori alla soglia di anomalia e, quindi, anche di quelle offerte relative al 10% che non hanno contribuito alla determinazione delle medie di cui ai punti 1) e 2). Sono escluse le imprese n. 14 - 15 - 3 - 11 - 9. Risulta aggiudicataria l'impresa n. 4, per contratti inferiori alla soglia comunitaria e nel caso in cui le offerte siano più di cinque. (ESCLUSIONE AUTOMATICA)

Per contratti superiori alla soglia comunitaria non opera l'esclusione automatica (valutazione giustificazioni).

TABELLA 7
CONGRUITA' OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

PREZZO:	60 punti	$4/5 = 48$
CARATTERISTICHE ASSISTENZA CONSEGNA	20 punti 10 punti 10 punti	$4/5 = 32$
TOTALE PUNTI	100	

DITTE	PUNTI PREZZO	PUNTI QUALITA'	PUNTI
1	60	$20 - 10 - 5 =$	35
2	55	$15 - 8 - 10 =$	33
3	46	$10 - 10 - 10 =$	30

Le ditte n. 1 e n. 2 risultano anomale, pertanto la prima migliore offerta (ditta n. 1) dovrà essere sottoposta a verifica di congruità perché entrambi i parametri sono superiori ai 4/5 dei punteggi totali attribuiti. (**art. 86, comma 2)**

TABELLA 8**CONTRATTI IN ECONOMIA - ART. 125 - FORNITURE E SERVIZI****• PER IMPORTI INFERIORI A € 206.000,00:**

- 1) per singole voci di spesa preventivamente individuate con provvedimento della Stazione appaltante;
- 2) in caso di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale se necessario e conveniente;
- 3) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso;
- 4) prestazioni periodiche di servizi, forniture a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- 5) in caso di urgenza determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, per l'igiene e la salute pubblica.

• IMPORTI DA € 20.000,00 A € 206.000,00 —————> **ALMENO 5 OFFERTE**

• IMPORTI INFERIORI A € 20.000,00 —————> **AFFIDAMENTO DIRETTO**

• REQUISITI:

- GIURIDICI
- TECNICO-PROFESSIONALI
- ECONOMICO-FINANZIARI

• PRINCIPI:

- TRASPARENZA
- ROTAZIONE
- PARITA' TRATTAMENTO

- **RUP:** per ogni acquisizione in economia la Stazione appaltante opera attraverso un RUP.
- **ELENCO FORNITORI:** la Stazione appaltante tiene un elenco fornitori, al quale possono essere iscritti i soggetti in possesso dei requisiti che ne facciano richiesta. Gli elenchi vanno aggiornati almeno annualmente.

TABELLA 9

CONTRATTI IN ECONOMIA - ART. 125 - LAVORI

A) AMMINISTRAZIONE DIRETTA

B) COTTIMO FIDUCIARIO (PROCEDURA NEGOZIATA)

1) amministrazione diretta	fino a € 50.000,00
2) manutenzione opere, impianti	fino a € 100.000,00
3) manutenzione opere, impianti dovuti a eventi imprevedibili;	fino a € 200.000,00
4) interventi non programmabili in materia di sicurezza	
5) lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento di gara;	
6) lavori necessari per la compilazione di progetti;	
7) completamento di opere, impianti a seguito di risoluzione di contratto	

- **IMPORTI DA € 40.000,00 A € 200.000,00** —————> **ALMENO 5 OFFERTE**
- **IMPORTI INFERIORI A € 40.000,00** —————> **AFFIDAMENTO DIRETTO**
- **REQUISITI:**
 - GIURIDICI
 - TECNICO-PROFESSIONALI
 - ECONOMICO-FINANZIARI
- **PRINCIPI:**
 - TRASPARENZA
 - ROTAZIONE
 - PARITA' TRATTAMENTO
- **RUP:** per ogni acquisizione in economia la Stazione appaltante opera attraverso un RUP;
- **ELENCO FORNITORI:** la Stazione appaltante tiene un elenco fornitori, al quale possono essere iscritti i soggetti in possesso dei requisiti che ne facciano richiesta. Gli elenchi vanno aggiornati almeno annualmente.

FASE PRELIMINARE DELLA GARA - ELEMENTI DA INSERIRE NEL BANDO DI GARA

INFORMAZIONI PER LA STAZIONE APPALTANTE	MEZZI di COMUNICAZIONE PRESCELTI (Art. 77, commi 1 e 7, lettera d)	NOMINA RESPONSABILE del PROCEDIMENTO (Art. 10, comma 8)	CRITERIO di VALUTAZIONE (Artt. 81 – 82 - 83)	ELEMENTI VALUTABILI e PONDERAZIONE nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa (Art. 83, comma 2)
	CLAUSOLA di RISERVA (Art. 55, comma 4 e 81, comma 3)	MODALITA' di PRESENTAZIONE GIUSTIFICAZIONI (Art. 86, comma 5)	CONDIZIONI PARTICOLARI di ESECUZIONE (Art. 69)	
INFORMAZIONI PER LE IMPRESE	REQUISITI DI ORDINE GENERALE (Art. 38)	REQUISITI CAPACITA' • ECONOMICO-FINANZIARIA • TECNICO-ORGANIZZATIVA (Artt. 41, comma 2 e 42, comma 2)	INDICAZIONE • PRESTAZIONE PRINCIPALE • PRESTAZIONE SECONDARIA (Art. 37, comma 2)	INDICAZIONE SINGOLE PRESTAZIONI con IMPORTO SUBAPPALTABILE (Artt. 118, commi 2 e 3 e 37, comma 2)
	INDICAZIONE per LL.PP. • CATEGORIA PREVALENTE e CLASSIFICA con relativo IMPORTO • CATEGORIE SCORPORABILI e CLASSIFICHE con relativi IMPORTI (Art. 118, commi 2 e 3)	DISCIPLINA AVVALIMENTO (Art. 49, commi 6 – 7 – 9)	AMMISSIBILITA' VARIANTI (Art. 76)	OPZIONI Possibilità di rinnovo espresso dei contratti di servizi con procedura negoziata (Art. 57, comma 5 lett. b)
GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA (2%)	PRESCRIZIONI • rinuncia beneficio preventiva escussione debitore principale; • rinuncia eccezione art. 1957 del codice civile • operatività entro 15 giorni a richiesta Stazione appaltante • validità per 180 giorni (Art. 75, commi 4 – 5)	IMPEGNO del garante a rinnovare la garanzia su richiesta della Stazione appaltante, nel corso della procedura, nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione (Art. 75, comma 5)	RIDUZIONE del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità UNI CEI ISO 9000. Tale requisito deve essere dichiarato ai sensi del DPR 445/2000 (Art. 75, comma 7)	L'offerta deve essere corredata dall'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia per l'esecuzione del contratto (Art. 113) qualora l'offerente risultasse aggiudicatario (art. 75, comma 8)
TERMINI	DOMANDA di PARTECIPAZIONE (Artt. 70, 122 e 124)	RICHIESTE DI INVITO E OFFERTE (Artt. 70, 122 e 124)	INVIO DOCUMENTI (Art. 70, commi 1 e 10 e artt. 71 e 72)	
ADEMPIMENTI	RICHIESTA CIG Da riportare nel bando di gara o nella lettera d'invito	RICHIESTA CUP (solo per i lavori)	PAGAMENTO CONTRIBUTO AUTORITA' CONTRATTI PUBBLICI (delibera Autorità 10 gennaio 2007)	

ADEMPIMENTI IN CORSO DI GARA

PRIMA DELL'APERTURA DEI PLICHI CONTENENTI L'OFFERTA

<p>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE (Art. 84)</p> <p>a cura dell'organo della Stazione appaltante</p>	<p>VERIFICA POSSESSO REQUISITI (Art. 48, comma 1)</p> <p>mediante sorteggio pubblico del 10% dei candidati</p>	<p>FISSAZIONE CRITERI MOTIVAZIONALI (Art. 83, comma 4)</p> <p>per l'attribuzione dei punteggi nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa</p>	<p>FISSAZIONE SUB-CRITERI E SUB-PUNTEGGI (Art. 83, comma 4)</p>
---	---	---	--

DOPO L'APERTURA DEI PLICHI CONTENENTI L'OFFERTA

<p>VERIFICA ACCETTAZIONE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE (Art. 69, comma 4)</p> <p>relativamente a esigenze sociali o ambientali</p>	<p>VERIFICA GARANZIA 2% (Art. 75)</p>	<p>VERIFICA DICHIARAZIONI IN CASO DI AVVALIMENTO (Art. 49, commi 3 e 5)</p>	<p>VERIFICA PAGAMENTO CONTRIBUTO all'AUTORITA' (delibera Autorità 10 gennaio 2007) (Art. 1, commi 65 e 67, L. 266/05)</p>
<p>VERIFICA EQUIVALENZA O CONFORMITA' ALLE SPECIFICHE TECNICHE (Art. 68)</p>	<p>VALUTAZIONE CONGRUITA' OFFERTE E ANOMALIA (Artt. 86 – 87 – 88 – 89)</p>	<p>COMUNICAZIONI A CANDIDATI E OFFERENTI circa le esclusioni e relativi motivi</p> <p>ENTRO 5 GIORNI dall'ESCLUSIONE (Art. 79)</p>	

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE

FASE PRELIMINARE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

<p>AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA (Artt. 12 e 78)</p> <p>L'aggiudicazione provvisoria è dichiarata al termine della procedura a favore della migliore offerta, di regola nel verbale conclusivo della procedura.</p> <p><i>a cura della Commissione</i></p>	<p>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (Artt. 11 e 12)</p> <p>L'organo competente provvede all'aggiudicazione definitiva entro 30 giorni dal ricevimento dell'aggiudicazione provvisoria. Dopo l'approvazione è consentito l'accesso agli atti di gara (Art. 13, comma 2 lett. c).</p> <p>L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti.</p>	<p>DOCUMENTI DA RICHIEDERE ALL'AGGIUDICATARIO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • certificato CCIAA (Art. 38) • composizione societaria (Art. 38) (dPCM 187 del 11.05.1991) • certificato regolarità contributiva - DURC (Art. 38) • certificato casellario giudiziale (Art. 38) • certificato carichi pendenti (Art. 38) • certificato ottemperanza legge disabili (Art. 38) • documenti e informazioni complementari (Art. 46) • documentazione probatoria capacità economica e tecnica (bilanci, fatture, SOA ecc.) (Art. 48) • garanzia per l'esecuzione (Artt. 79 e 113)
<p>COMUNICAZIONI AI CONTROINTERESSATI E SVINCOLO GARANZIE PROVVISORIE (Art. 79 e art. 75, comma 9)</p>	<p>PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO SUI RISULTATI DELLA PROCEDURA (Art. 65)</p>	<p>COMUNICAZIONI</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'AUTORITA' • all'OSSERVATORIO <p>(Art. 7)</p> <p><i>per contratti di importo superiore a 150 K€</i></p>

STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula del contratto non può aver luogo prima di 30 (trenta) giorni dalle comunicazioni ai controinteressati (Art. 79) e, fatto salvo il potere di autotutela, ha luogo entro 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva, decorsi i quali l'aggiudicatario può ritenersi libero da ogni vincolo.

FASE SUCCESSIVA ALLA STIPULA

ADEGUAMENTO PREZZI (Art. 115) Nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa	VICENDE SOGGETTIVE (Art. 116)	CESSIONE DEI CREDITI (Art. 117)
SUBAPPALTO (Art. 118)	DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (Art. 119)	COLLAUDO (Art. 120)